

COMANDO/UFFICIO (1)

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE (art. 349 c.p.p.)

(da compilare nel caso di identificazione sul posto senza procedere ad accompagnamento)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in località _____
_____, viene redatto il presente atto per far risultare
che i sottoscritti ufficiali e/o agenti di P.G. _____

_____, hanno
proceduto alla **identificazione della parte** _____, nato a
_____, il ___/___/___ e residente a _____ in via
_____ n. _____ provvisto di _____ n. _____
rilasciata da _____ il ___/___/___.

La parte è stata resa edotta del fatto che il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali costituisce reato previsto e punito dall'art. 651 c.p., è stata invitata a declinare le proprie generalità dichiarando:⁽²⁾

“

”

Sono stati svolti i seguenti accertamenti⁽³⁾

Il nominato è stato identificato in quanto **(se viene ipotizzato un reato devono essere compilate anche le successive parti relative al gratuito patrocinio e all'elezione di domicilio):**

In merito a quanto sopra la parte ha inteso spontaneamente dichiarare:

“

”

La persona sottoposta ad indagini viene resa edotta che:

nel processo penale è obbligatorio il ricorso alla difesa tecnica;

- a) al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo;
- b) l'indagato ha comunque facoltà di:
 - presentare memorie e richieste scritte al Pubblico Ministero;
 - produrre documenti;
 - avvalersi delle indagini difensive;
 - depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore;
 - chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine;
 - presentarsi per rilasciare dichiarazioni;
 - chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

ha, inoltre, l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato, con l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata.

Ai sensi ed agli effetti di cui alla Legge 30.07.1990 nr.217 e successive modificazioni ed integrazioni, la P.G. informa che è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per la difesa del cittadino non abbiente imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Può essere ammesso al patrocinio predetto chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 9.296,22 Euro*.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In caso, i limiti sono elevati a 1033,00 Euro per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L'istanza per ottenere il patrocinio indirizzata al P.M. o al Giudice per le Indagini Preliminari competente, redatta su carta semplice, deve essere corredata da prescritta documentazione.

L'ammissione al beneficio se non revocata comporta la gratuità del giudizio nei termini indicati dalla legge medesima.

* L'importo è aggiornato periodicamente a norma dell'art. 77 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La parte⁽⁴⁾ invitata, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., a dichiarare o ad eleggere domicilio, nel territorio dello Stato, per le notificazioni e avvertita che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, ha dichiarato:

“

_____”.

Il presente verbale viene chiuso alle ore _____ di oggi.
Letto, confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE

(1) Inserire l'indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del reparto.

(2) Se le indicazioni delle generalità sono false, il responsabile risponde del reato previsto dall'art. 495 c.p. nell'ipotesi in cui ciò avvenga in un atto pubblico, altrimenti della violazione dell'art. 651 C.P. . Se i documenti sono falsi, la parte risponde di altro reato: artt. 476, 482, 492 c.p.; se rifiuta le generalità viola l'art. 651 c.p.

(3) All'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi, intanto attraverso l'esibizione di documenti di riconoscimento o identità, ovvero eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti (art. 349 c.p.p. secondo comma). L'ufficiale o l'agente di PG dovranno verbalizzare tutte le generalità dichiarate tra cui il codice fiscale, soprannome, pseudonimo, condizioni di vita e beni patrimoniali (art. 21 D. L.vo 271/89).

(4) E' invitata ad eleggere domicilio **solo la persona nei cui confronti vengono svolte indagini** o che abbia rifiutato di fornire le generalità e pertanto viene indagata ai sensi dell'art. 651 c.p.. Se la parte si rifiuta di eleggere o di dichiarare il domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Lo stesso avviene se la notificazione del domicilio, a norma del comma 2 dell'art 161, diviene impossibile. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione, ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte, iscrive la dichiarazione o elezione di domicilio nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.